

SOMMARIO

CAPO I -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1: Contenuto e finalità

ART. 2: Attuazione degli interventi

CAPO II -INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI

ART. 3: Soggetti assegnatari

ART. 4: Bandi di selezione

ART. 5: Modalità di partecipazione

ART. 6: Criteri per la formazione della graduatoria

ART. 7: Attribuzione dei punteggi

ART. 8: Esame delle domande, verifica dei requisiti, approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle aree

ART. 9: Cessione degli immobili

CAPO III -AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

ART. 10: Aree in diritto di superficie

ART. 11: Altre concessioni in diritto di superficie

ART. 12: Contenuto del diritto di superficie

ART. 13: Pagamento dei corrispettivi

ART. 14: Stipula della convenzione

ART. 15: Contenuto della convenzione

CAPO IV -AREE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ

ART. 16: Cessione delle aree

CAPO V -NORME FINALI

ART. 17: Obblighi degli assegnatari

ART. 18: Decadenza della concessione del diritto di superficie e risoluzione dell'atto di cessione in proprietà

ART. 19: Norma di rinvio

ART. 20: Entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - CONTENUTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani di insediamenti produttivi.
2. Tutte le aree comprese nei Piani di insediamenti produttivi, approvati a norma dell'articolo 27 della legge n. 865 del 22.10.1971, sono espropriate a cura del Comune di Castel San Giorgio secondo le procedure stabilite dalle vigenti leggi.
3. Le aree suddette, escluse quelle destinate dal Piano di insediamenti produttivi ad opere di urbanizzazione che rimarranno di proprietà comunale, sono concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà esclusivamente ai soggetti e con i procedimenti previsti negli articoli che seguono.
4. Il Consiglio Comunale individua le aree comprese nei piani di insediamenti produttivi da concedere in diritto di superficie e quelle da cedere in diritto di proprietà entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Contestualmente all'atto di concessione del diritto di superficie o all'atto di cessione della proprietà dell'area tra le parti contraenti verrà stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale saranno disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente.

ART. 2 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Con deliberazione consiliare assunta ai sensi della legge n. 131 del 26.4.1983, il Comune, per l'anno di riferimento, individua le aree da concedere agli operatori indicando:
 - il prezzo di cessione delle aree suddette;
 - le aree da concedere in diritto di superficie e quelle da cedere in proprietà.
2. Il Consiglio Comunale individua altresì con ulteriori atti deliberativi le aree da assegnare ai soggetti di cui al successivo articolo 3 nonché le dimensioni massime di tali aree ed il numero di lotti eventualmente accorpabili.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI

ART.3 -SOGGETTI ASSEGNATARI

1. Hanno titolo alla assegnazione, in diritto di proprietà o di superficie, delle aree facenti parte dei piani di insediamenti produttivi i seguenti soggetti in ordine di priorità:

- 1) Enti Pubblici ed Aziende a partecipazione Statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E.
- 2) **Proprietari nel P.I.P. di un area acquisita esclusivamente** per atto pubblico (**pertanto** non costituiscono titolo: scrittura privata registrata, promessa di vendita registrata, ecc.) in data anteriore all'adozione del piano (24.4.1991), sempre che da tale data esercitassero attività industriale, artigianale o commerciale da documentare mediante certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, o nei competenti Albi. L'assegnazione con il suddetto criterio di priorità potrà avvenire sia nella ipotesi che la proprietà del richiedente coincida con l'ambito del lotto sia nel caso in cui tale proprietà coincida con una superficie equivalente ad almeno il 50 % dell'ambito del lotto.
- 3) **Proprietari nel P.I.P. di un area acquisita esclusivamente** per atto pubblico (**pertanto** non costituiscono titolo: scrittura privata registrata, promessa di vendita registrata, ecc.) in data anteriore all'approvazione del piano (1.2.1994) sempre che da tale data esercitassero l'attività industriale, artigianale, commerciale da documentare mediante certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, o nei competenti Albi. L'assegnazione con il suddetto criterio di priorità potrà avvenire sia nella ipotesi che la proprietà del richiedente coincida con l'ambito del lotto sia nel caso in cui tale proprietà coincida con una superficie equivalente ad almeno il 50 % dell'ambito del lotto.
- 4) **Proprietari nel P.I.P. di un area acquisita esclusivamente** per atto pubblico (**pertanto** non costituiscono titolo: scrittura privata registrata, promessa di vendita registrata, ecc.) in data anteriore all'approvazione della presente delibera e che dimostrino da almeno due anni dalla detta data di esercitare attività industriale, artigianale, commerciale da documentare mediante certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, o nei competenti Albi. L'assegnazione con il suddetto criterio di priorità potrà avvenire sia nella ipotesi che la proprietà del richiedente coincida con l'ambito del lotto sia nel caso in cui tale proprietà coincida con una superficie equivalente ad almeno il 50% dell'ambito del lotto.
- 5) Titolari di attività industriali, artigianali o commerciali già localizzate in immobili che abbiano subito danni gravissimi o gravi (documentati dalle " C " di accertamento danni) in dipendenza degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano beneficiato di contributo ex L. n. 219/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) Titolari di attività commerciali, artigianali od industriali già operanti sul territorio comunale che abbiano necessità (documentata dalle competenti strutture pubbliche) di delocalizzare la suddetta attività per ragioni di salubrità, di igiene, di sicurezza sul lavoro incompatibilità urbanistica del sito dove si opera.
- 7) Titolari di attività commerciali, artigianali od industriali già operanti sul territorio comunale che abbiano necessità di trasferire la propria attività a causa di provvedimenti giudiziari che abbiano risolto, per finita locazione, i rapporti facenti capo agli immobili ospitanti l'attività.
- 8) Titolari di attività commerciali, artigianali od industriali già operanti sul territorio comunale che intendono delocalizzare la propria attività.

9) Attività che facciano capo a singoli e/o cooperative di lavoro che intendano intraprendere attività industriale, artigianale o commerciale.

10) Fra più richiedenti, a parità di condizione, l'assegnazione del lotto competerà al proponente l'attività con il migliore rapporto tra occupanti e superficie da assegnare.

2. Ai sensi del comma 6, art. 27, L. n. 865/1971, in caso di più istanze concorrenti, è data la preferenza ad Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E.

ART. 4 - BANDI DI SELEZIONE

1. Alla individuazione degli operatori aventi diritto alla assegnazione delle aree in diritto di proprietà o di superficie si provvede tramite bandi pubblici, da approvare con **determina del funzionario titolare di posizione organizzativa**.

2. In ciascun bando sono indicate:

- a) le aree disponibili e le volumetrie consentite;
- b) le tipologie consentite;
- c) il termine entro cui devono essere presentate le istanze;
- d) i requisiti oggettivi e soggettivi per la selezione;
- e) i criteri di selezione delle istanze.

3. Relativamente ai costi di urbanizzazione a carico degli operatori il bando comunale stabilisce le seguenti modalità alternative:

- a) pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura e spese degli operatori a scomputo degli oneri relativi e pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria.

La direzione e la sorveglianza sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sarà affidata al capo settore dell'ufficio tecnico comunale o ad altro tecnico comunale designato **dal funzionario titolare di posizione organizzativa**.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Per l'assegnazione delle aree individuate nel relativo bando gli interessati dovranno far pervenire domanda in competente bollo al Comune di Castel San Giorgio, indirizzata al Presidente della Commissione.

2. La domanda di assegnazione, deve essere redatta secondo gli appositi schemi predisposti dal Comune di Castel San Giorgio e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

3. Nella domanda di assegnazione dovrà essere esplicitamente indicato l'ordine di preferenza per il titolo di trasferimento richiesto (diritto di proprietà o diritto di superficie) e la superficie dell'area di cui si intende conseguire l'assegnazione.

4. Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- a) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato non anteriore a due mesi dalla data del bando, dal quale deve obbligatoriamente risultare che l'impresa è attiva e che a suo carico non risultano pervenute dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- b) quietanza di pagamento presso la Tesoreria Comunale o idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di una somma pari al 5 % del costo dell'area quale impegno dell'Impresa.

Tale importo in caso di assegnazione dell'area verrà congruagliato sul costo totale della medesima, restituito in caso di mancata assegnazione o mancato avvio della procedura di esproprio, o trattenuto quale penale in caso di rinuncia dopo la deliberazione di assegnazione.

c) Certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98.

d) dichiarazione, resa a norma di legge, del legale rappresentante da cui risulti:

- che nè l'impresa, nè alcuno dei titolari, sia proprietario di altro terreno idoneo (ai sensi di strumenti urbanistici vigenti o adottati) e dotato di potenzialità edificatoria uguale o superiore a quella necessaria per l'intervento proposto e ubicato nel territorio del Comune di Castel San Giorgio.
- la regolarità degli adempimenti dell'impresa in materia di contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (nel caso di imprese edili);

e) certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa in data non anteriore a due mesi a quella del termine per la presentazione della domanda.

f) per le ditte proprietarie del terreno, titolo di proprietà certo;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi di legge, del legale rappresentante dell'impresa, con la quale, in caso di assegnazione, si impegna:

- 1) a stipulare la convenzione ex art. 35, L. n. 865/1971;
- 2) a pagare l'importo del costo di acquisizione delle aree quale risulterà a seguito dell'applicazione dei criteri indennitari previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazioni, nonché a versare un acconto a garanzia della stipulazione delle future convenzioni.

5. I richiedenti che si collocheranno in posizione utile per l'assegnazione dei lotti hanno l'obbligo di presentare, prima della delibera di assegnazione ed a pena di esclusione dalla graduatoria, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione indicata alla lettera c) secondo capoverso del precedente comma 4 entro i termini stabiliti dal bando.

6. Per i Consorzi di imprese i documenti indicati ai punti a), c) ed e) del precedente comma 4, dovranno essere prodotti anche dalle singole imprese consorziate che intendono conseguire l'assegnazione delle aree.

7. Potranno altresì essere allegate alla domanda una o più dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attestino il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 7.

8. La presentazione della domanda di assegnazione comporta l'accettazione incondizionata del Piano di insediamenti produttivi così come approvato, del Regolamento e del Bando per l'assegnazione delle aree.

9. Il Comune potrà richiedere l'attuazione di interventi insediativi organici, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, che vedano la partecipazione congiunta degli operatori.

ART. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. È data la preferenza, ai sensi dell'art. 27, L. n. 865/1971, a Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P. E. ed ai soggetti elencati all' art. 3.

Ulteriori criteri per la formazione della graduatoria sono:

- a) riequilibrio territoriale, per favorire il trasferimento delle aziende attualmente ubicate nelle zone residenziali del Comune di Castel San Giorgio, in particolare quelle rumorose o moleste o che operano in condizioni igieniche precarie o che, pur non ricorrendo detti casi, non siano suscettibili di ampliamento o comportino problemi di traffico o di viabilità;
- b) attività svolte in immobili occupati a titolo di affitto, privilegiando in particolare le imprese

che svolgono la propria attività in zona residenziale secondo il piano regolatore generale adottato e quelle oggetto di provvedimento di sfratto, in data antecedente a quella del bando, non intimato per inadempienza contrattuale;

- c) utilizzo del territorio, privilegiando quelle attività che, ai fini di un minore spreco di territorio, possono essere svolte in edifici con più piani;

2. L'assegnazione dell'area verrà effettuata **dal titolare di posizione organizzativa**, a seguito di graduatoria formulata dall'apposita Commissione di cui al successivo art. 8, sulla base dell'attribuzione dei punteggi previsti dal successivo art. 7.

ART. 7 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

1. Sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 6, agli operatori verranno attribuiti i seguenti punteggi, tra loro cumulabili, con la precisazione che, in caso di parità, si procederà mediante pubblico sorteggio:

a) Riequilibrio territoriale:

- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano regolatore generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio e incompatibili con il carattere residenziale della zona:
- punti 5
- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano regolatore generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio e compatibili con il carattere residenziale della zona:
- punti 3
- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano regolatore generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio e che si svolgono in condizioni igieniche precarie:
- punti 4
- attività che si svolgono in zone non residenziali secondo il Piano regolatore generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio e che risultino rumorose o moleste e/o che si svolgono in condizioni igieniche precarie:
- punti 3
- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano regolatore generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio e che comportano problemi particolari di traffico:
- punti 2
- attività che si svolgono in zone non residenziali secondo il Piano regolatore generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio e che comportano problemi particolari di traffico:
- punti 1
- attività non ampliabili in termini di superficie coperta:
- punti 2

b) Attività svolte in immobili occupati a titolo di affitto:

- in zona residenziale secondo il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio:
- punti 3
- in zona non residenziale secondo il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Castel San Giorgio:
- punti 2
- in presenza di provvedimento di sfratto:
- punti 5

c) Utilizzo del territorio:

- aziende che si impegnano a realizzare immobili costruiti su più piani: - punti 3
- d) Rapporto superficie utile/addetti:
 - attività con rapporto uguale o inferiore a 20 mq per addetto: - punti 3
- e) Ditte/Consorzi proprietari del terreno alla data di adozione del P.I.P. : - punti 3
- f) Ditte/Consorzi che usufruiscono di finanziamenti statali/regionali: - punti 5

ART. 8 - ESAME DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUISITI, FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE.

1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, verranno esaminate da una apposita Commissione nominata con provvedimento della Giunta Comunale, della quale faranno parte:
 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con funzioni di Presidente;
 - Due esperti **esterni** scelti rispettivamente uno fra gli ingegneri o architetti ed uno fra gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo almeno decennale e che siano di provata esperienza e professionalità **da valutarsi sulla scorta di curriculum**;
 - Un dipendente dell'Ufficio di Segreteria Generale con funzioni di Segretario verbalizzante;
2. La Commissione si intende validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza.
3. La Commissione, effettuata la verifica della documentazione, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria in base ai criteri così come determinati dal precedente articolo 7
4. La graduatoria, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale è pubblicata allo Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi.
Eventuali elementi e/o osservazioni possono essere prodotti prima della scadenza del predetto periodo di pubblicazione.
Eventuali elementi e/o osservazioni presentati dopo tale termine saranno dichiarati inammissibili dal Consiglio Comunale che procederà di conseguenza all'approvazione della graduatoria definitiva.
5. La graduatoria manterrà la propria validità per un periodo di tre anni.
6. **Il titolare di posizione organizzativa**, con proprio specifico atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatori qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando.

ART. 9 - CESSIONE DEGLI IMMOBILI

1. Le aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, nonché le costruzioni su di esse edificate, non possono essere cedute, date in locazione, o essere oggetto di costituzione di diritti reali parziali, ad eccezione dei diritti reali di garanzia, prima del termine di dieci anni dalla data di presentazione della domanda di agibilità completa di tutti i documenti richiesti ai sensi di legge.
 2. L'inosservanza del precedente comma comporta:
 - a) la decadenza della concessione del diritto di superficie;
 - b) la risoluzione dell'atto di cessione del diritto di proprietà.
 3. La cessazione dell'attività prima del termine di dieci anni dalla data di cui al comma 1 (ovvero la sospensione dell'attività per un periodo superiore ad anni due), comporta le medesime conseguenze di cui al precedente comma 2.
- Ai sensi del presente comma non saranno considerati come cessazione di attività:
- a) la trasformazione in altro soggetto giuridico che comunque mantenga i requisiti previsti dal

presente regolamento;

a) per le imprese individuali il trasferimento a seguito di successione.

4. Nei casi di cui al precedente comma 2:

- il corrispettivo dell'area assegnata verrà restituito all'assegnatario inadempiente con una riduzione del 30 % a titolo di penale salvo maggiori danni;
- il prezzo delle eventuali opere realizzate nell'area assegnata verrà determinato a seguito di stima redatta da un collegio di tre periti nominati: uno dal Comune, uno dall'originario assegnatario del lotto o dai suoi aventi causa ed il terzo di comune accordo tra le parti oppure, in caso di disaccordo, su designazione del Tribunale di Nocera Inferiore.

5. Il versamento all'assegnatario inadempiente degli importi così determinati sarà effettuato successivamente all'avvenuto pagamento da parte del nuovo assegnatario individuato ai sensi del successivo comma 7.

6. L'immobile verrà ceduto ad uno dei soggetti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento attingendo a graduato eventualmente vigenti oppure, in assenza delle medesime, mediante nuovo bando.

7. L'Amministrazione Comunale si riserva, nell'ipotesi di risoluzione dell'atto di cessione o di decadenza della concessione del diritto di superficie, di riconoscere l'eventuale ipoteca di 1° grado iscritta dall'Istituto mutuante accollandosi il mutuo per la parte residua, con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del superficiario decaduti, su quanto da essi dovuto.

Ove l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi della predetta facoltà, all'atto della risoluzione della vendita o della dichiarazione di decadenza della concessione del diritto di superficie, dovrà dare comunicazione all'Istituto mutuante che ha iscritto l'ipoteca di I grado sull'immobile; l'Istituto potrà provvedere alla esecuzione forzata ai sensi di legge senza altra formalità.

CAPO III

AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

ART. 10 - AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

1. La concessione del diritto di superficie è deliberata dal Consiglio Comunale a favore degli operatori selezionati nei modi stabiliti dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle aree elencate nei bandi di cui al precedente art. 4.

2. Ai sensi della L. 22.10.1971 n. 865, art. 35, la concessione in diritto di superficie ha durata massima **di anni sessanta**, rinnovabile **per anni 39 (trentanove)** ed è regolata da una convenzione tra il Comune ed il concessionario **secondo quando prescritto dallo stesso art.35**.

3. Il rinnovo del diritto di superficie comporta il pagamento, da parte del concessionario, di un corrispettivo pari alle spese necessarie per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nonché della differenza tra il prezzo di esproprio dell'area vigente a quel momento e quello corrisposto al momento dell'assegnazione, rivalutato secondo gli indici ISTAT.

4. Al momento dell'avvio delle procedure di espropriazione e di occupazione di urgenza delle aree interessate il concessionario deve presentare al Comune di Castel San Giorgio polizza fidejussoria pari al costo pro quota dell'acquisizione delle aree necessarie all'intervento nonché dell'eventuale occupazione d'urgenza.

Tale fidejussione è svincolata al momento della stipula della convenzione con il pagamento del costo dell'area assegnata.

ART. 11 - AL TRE CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

1. All'interno dei Piani di insediamenti produttivi potranno essere individuati, dal Consiglio Comunale, lotti per la realizzazione di edifici da destinare ad attività di supporto alle imprese (quali mense, locali di ristoro, strutture finanziarie, ecc.).

In tal caso il Consiglio Comunale individuerà anche i criteri e le procedure per l'assegnazione dei lotti suddetti.

2. Il Consiglio Comunale potrà inoltre individuare all'interno dei Piani di insediamenti produttivi aree e lotti da destinare ad attrezzature pubbliche di interesse collettivo.

3. Il Consiglio Comunale potrà individuare, inoltre aree e lotti da destinare all'imprenditorialità giovanile per i fini di cui al D.L. 30.12.1985 n. 786 convertito in L.28.2.1986 n. 44 nonché D.L. 31.1.1995 n. 26 convertito in L. 29.3.1995 n. 95.

ART. 12 - CONTENUTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Il diritto di superficie è esercitato nei limiti e con le modalità fissate dal Codice Civile, articoli 952 e 956, dalla L. 22.10.1971 n. 865, art. 35, nonché secondo la Convenzione tra il Comune ed il concessionario e suoi aventi causa.

2. Il diritto si costituisce dalla data di stipula della convenzione, permane fino al termine in essa stabilito e si estende:

- a) alla realizzazione di edifici a carattere produttivo o di servizio e relativi accessori e servizi, secondo il progetto approvato dal Comune;
- b) al mantenimento e al godimento delle costruzioni realizzate e delle relative aree di pertinenza.

ART. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Prima di stipulare la Convenzione di cui agli articoli 14 e 15, gli assegnatari provvedono:

- a) al pagamento del costo dell'area loro assegnata;
- b) al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 1, lettera b), il Comune potrà consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del dovuto previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, comunque nel rispetto della normativa all'epoca vigente.

3. È ammessa l'attuazione del Piano, anche in forma parziale, purché sia garantita la piena funzionalità dei lotti ed il completo e funzionale collegamento delle nuove opere di urbanizzazione primaria con quelle esistenti.

ART. 14 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. La stipula della convenzione di cui alla L. 22.10.1971 n. 865, art. 35, da effettuarsi per atto pubblico notarile con spese a carico dell'assegnatario deve avvenire entro sei mesi dalla data del verbale di immissione in possesso, da parte del Comune, delle aree interessate **e comunque contestualmente con atto di concessione e/o cessione ai sensi dell'art. 27 della su citata legge.**

2. Durante tale semestre il concessionario deve presentare al Comune il progetto ed ogni altro allegato necessario per il rilascio della concessione edilizia.

3. Il Comune, in presenza di documentati motivi che impediscano il rispetto dei termini di cui al comma I, può concedere proroghe per la presentazione del progetto e la stipula della Convenzione, assegnando un termine non superiore a dodici mesi.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. I termini per l'inizio dei lavori, le modalità di esecuzione degli stessi, le perizie e i controlli, i criteri di utilizzazione degli immobili, le modalità di urbanizzazione dell'area, le garanzie fidejussorie da prestarsi, le sanzioni e tutto quanto attiene all'esercizio del diritto di superficie, nonché i tempi ed i termini di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri dal concessionario, sono regolamentati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 35, L. n. 865/1971.

CAPO IV

AREE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ

ART. 16 - CESSIONE DELLE AREE

1. La cessione delle aree in diritto di proprietà è regolata dalla stessa normativa del presente regolamento, per quanto compatibile.
2. I soggetti che concorrono alla assegnazione di aree in diritto di proprietà, ai sensi del presente articolo, sono individuati a seguito dei bandi di cui al precedente art. 4.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 17 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. L'assegnatario del lotto, qualora la propria attività sia incompatibile con la destinazione urbanistica prevista dal Piano regolatore generale per la zona dove la medesima viene svolta, si impegna, per se e per i propri aventi causa pena la revoca dell'assegnazione del lotto, a non proseguire la propria attività produttiva nella sede originaria una volta attuato il trasferimento nell'area assegnata.
2. Tale trasferimento dovrà comunque avvenire entro un anno dalla data di presentazione della domanda di agibilità, completa di tutti i documenti richiesti ai sensi di legge, relativa ai nuovi locali.

ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E RISOLUZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ.

1. Nelle ipotesi previste dal codice civile, dalla legge 865/71 e successive modificazioni e integrazioni, dal presente regolamento e dalle convenzioni, il Consiglio Comunale procederà a dichiarare la decadenza della concessione del diritto di superficie e la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti con particolare riferimento alle norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a norma di Statuto e, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, è pubblicato per quindici giorni naturali consecutivi all'Albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.